



ENCI SERVIZI srl
Via F. Lavagna 36 - 20137 Milano
e-mail info@enciservizi.it



Promofiere
Segreteria Commerciale
PROMOFIERE srl
Via delle Azalee 11- 20147 Milano
e-mail: commerciale@promofieresrl.it

multimedia tre
manifestazioni fieristiche

Segreteria Organizzativa
MULTIMEDIA TRE SRL
Via Veneto 49
30030 Vigonovo (VE)
e-mail: franceschetti@multimediatare.com

an event by



World Dog Show e raduni – Bologna

Esposizione Mondiale Canina

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare e restituire a commerciale@promofieresrl.it)

LA DITTA SOTTOSCRITTA, presa conoscenza delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone, riportate in allegato al presente modulo al quale dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice civile Italiano, CHIEDE DI PARTECIPARE A "WORLD DOG SHOW 2026" COME APPRESSO SPECIFICATO

Ragione sociale
Indirizzo
Cap Città Provincia Nazione
Tel. E-mail
Cod. Fisc. Partita IVA
Cod. SDI PEC
Indirizzo di spedizione
RESPONSABILE da contattare
Tel. diretto E-mail diretta

Area espositiva	Costo	Q.tà	Importo
Quota di partecipazione Comprende: pass espositore e 1 pass auto.	€ 400,00	1	€ +IVA
Superficie nuda con 1 lato	€ 160,00 /mq		€ +IVA
Superficie nuda con 2 lato	€ 176,00 /mq		€ +IVA
Superficie nuda con 3 lato	€ 193,00 /mq		€ +IVA
Superficie nuda con 4 lato	€ 212,00 /mq		€ +IVA
Addebito smaltimento rifiuti	€ 4,00 /mq		€ +IVA
Noleggio Stand Preallestito	€ 100,00 /mq		€ +IVA
IMPONIBILE			€
IVA 22% (se dovuta)			€
TOTALE			€

La nuda superficie non include allestimento (es. pareti divisorii, moquette, presa di corrente). Non sono ammessi gazebo.

In accompagnamento alla presente "domanda di partecipazione" la Ditta sottoscritta versa come anticipo un importo di € (IVA compresa) equivalente al 50% del conteggio suindicato.

Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sulla seguente banca:

CREDEM BANCA Spa - IBAN: IT 57 M 03032 01600 010000054581 Bic-Swift: BACRIT22MIL intestato a Enci Servizi srl.

Nella causale del versamento, specificare il nome della manifestazione e la ragione sociale a cui è intestata la domanda di partecipazione.

La Ditta sottoscritta, che dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Partecipazione allegate, verserà il residuo dare di € (IVA compresa) entro e non oltre il **15 maggio 2026**.

ACCETTAZIONE SPECIFICA DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI. La Ditta sottoscritta, che si obbliga tassativamente a prendere parte alla manifestazione, dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli del regolamento della rassegna di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente, per l'organizzazione e il funzionamento della manifestazione.

Sottoscrivendo il presente documento la Ditta Espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento Sicurezza del Quartiere Fieristico (visionabile e scaricabile dal sito) nonché di trasmetterli al personale dipendente ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all'allestimento dello spazio espositivo.

Data (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

TUTELA DELLA PRIVACY.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione l'informativa sul trattamento dei dati personali resa dall'Organizzatore ai sensi di legge e allegata alla presente domanda. Dichiara inoltre di conoscere quanto dettato dal Reg. UE 2016/679:

- ☐ Esprime ☐ Nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing conformemente all'informativa resa;
☐ Esprime ☐ Nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di diffusione conformemente all'informativa resa

Data (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

REGOLAMENTO GENERALE

I. NORME SPECIFICHE DELLA MOSTRA

Art. 1 - Per "BolognaFiere" si intende BolognaFiere S.p.A., con sede in Bologna, Viale della Fiera n.20. Per "Organizzatore", si intende ENCI Servizi S.r.l., con sede in Milano, via Filippo Lavagna n.36.

Art. 2 - La Mostra è un'esposizione canina.

Art. 3 - Il presente Regolamento Generale è parte integrante e sostanziale del contratto di partecipazione alla Mostra e si applica ad esso e a tutti i futuri contratti che saranno conclusi tra le Parti.

Art. 4 - Le date di apertura e di chiusura della Mostra vengono fissate dall'ENCI – Ente Nazionale della Cinofila Italiana che, salvo approvazione degli organi competenti, ha il diritto insindacabile di modificare a propria discrezione la durata e le date di apertura e di chiusura della Mostra ed, altresì, di sopprimerla interamente o in alcuni settori, senza che ciò comporti per gli espositori alcun diritto al risarcimento di eventuali danni e/o ad indennità e/o penali.

AMMISSIONE

Art. 5 - Sono ammessi alla Mostra gli operatori pubblici e privati (*di seguito anche espositori*), che operano nei settori inerenti alla Mostra, il cui contratto di partecipazione alla Mostra (*di seguito anche contratto*) sia pervenuto all'Organizzatore entro i termini stabiliti. L'Organizzatore propone il contratto su appositi moduli utilizzando diversi canali. L'espositore che vuole partecipare alla Mostra sottoscrive il modulo contrattuale adeguatamente compilato e lo fa pervenire all'Organizzatore per accettazione. Il contratto di partecipazione è concluso tra l'Organizzatore e l'espositore, nel momento in cui l'Organizzatore ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'espositore (in via esemplificativa e non esaustiva si considera conosciuta l'accettazione nel momento in cui il contratto è sottoscritto dall'espositore innanzi ai collaboratori dell'Organizzatore, è pervenuto all'Organizzatore a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria ecc.). L'Organizzatore ha la facoltà di recedere liberamente dal contratto, per qualsiasi motivo e ragione, fino all'apertura al pubblico della Mostra. In tale caso l'Organizzatore restituirà l'acconto all'espositore, senza maggiorazioni per interessi, solo se già versato da quest'ultimo. Null'altro è dovuto dall'Organizzatore all'espositore. L'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore. L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile.

II. NORME DI PARTECIPAZIONE

NORME GENERALI

Art. 1 - Il contratto di partecipazione è redatto sugli appositi moduli predisposti dall'Organizzatore e deve pervenire all'Organizzatore regolarmente sottoscritto entro i termini previsti. Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione l'espositore dichiara di conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettare, le norme e le prescrizioni di cui al Regolamento Tecnico, al Regolamento di sicurezza dell'Organizzatore, al Regolamento di sicurezza del Quartiere fieristico, al presente Regolamento Generale e ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento della Mostra e del Quartiere Fieristico.

Art. 2 - È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Mostra. Per quanto concerne sia gli atti di concorrenza sleale che ulteriori e diversi atti e/o comportamenti, compiuti dall'espositore in violazione delle regole comportamentali e organizzative di cui al precedente art. 1, l'espositore si obbliga a finora ad accettare ed attuare immediatamente durante tutta la durata della Mostra (compresi i periodi di allestimento e smontaggio), tutte le iniziative e decisioni, ivi compresa quella della definitiva espulsione, prese insindacabilmente dall'Organizzatore - e comunicare anche tramite il Responsabile della Mostra - volte a garantire e tutelare gli altri espositori, i visitatori l'Organizzatore stesso e il Quartiere Fieristico.

Art. 3 - L'espositore con la sottoscrizione del contratto di partecipazione si obbliga a partecipare alla Mostra e irrevocabilmente si obbliga a versare il corrispettivo previsto nel contratto. L'espositore fino a 30 (trenta) giorni prima dell'apertura della Mostra al pubblico, può recedere dal contratto, dando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, fax o pec. In questo caso l'acconto se già versato dall'espositore non verrà restituito e, se ancora non versato, sarà comunque dovuto all'Organizzatore. L'espositore, qualora non abbia esercitato il recesso nel termine e nelle forme sopra stabilite, è definitivamente obbligato a partecipare alla Mostra non potendo nei 30 (trenta) giorni che precedono la Mostra, recedere dal contratto per nessun motivo. Pertanto l'intero importo pattuito sarà comunque dovuto all'Organizzatore anche se l'espositore, per sua decisione unilaterale, non presenzierà alla Mostra e salvo, comunque, il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 4 - Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto concluso tra le parti, ovvero in qualsiasi modo da esso derivanti o connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano con esplicita esclusione della concorrenza con tale Foro di quelli che le norme processuali eventualmente individuino in via principale o alternativa.

PAGAMENTI.

Art. 5 - Per la partecipazione alla Mostra è previsto il versamento di un acconto e successivamente del saldo. I termini per effettuare i pagamenti sono indicati nel contratto di partecipazione e nel vademecum per l'espositore presente sul sito della Mostra e/o inviato all'espositore. L'Organizzatore rilascerà il pass di entrata in fiera al ricevimento dell'intero importo concordato, salvo deroga o dilazioni di pagamento concesse dall'Organizzatore. Il contratto concluso tra l'Organizzatore e l'espositore si risolverà ex art. 1456 c.c. con la dichiarazione dell'Organizzatore di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l'espositore non corrisponda, o sia in ritardo nel corrispondere, l'acconto e/o il saldo nei termini indicati nel contratto di partecipazione e/o nel vademecum espositore alla voce "SCADENZE". In caso di risoluzione per inadempimento l'espositore è tenuto a corrispondere all'Organizzatore, a titolo di penale per l'inadempimento, l'intero importo concordato per la partecipazione alla Mostra, salvo il risarcimento del danno ulteriore, e senza che l'Organizzatore debba restituire quanto eventualmente già incassato. In caso di risoluzione del contratto l'Organizzatore ha diritto di concedere lo spazio espositivo per intero o per parti ad altri soggetti/imprese.

POSTEGGI.

Art. 6 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della Mostra. L'Organizzatore ha il diritto di modificare liberamente e per le proprie insindacabili esigenze l'ubicazione e la conformazione dello spazio espositivo assegnato. Tale modifica non darà diritto all'espositore di sollevare alcuna eccezione né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno.

Art. 7 - Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati dall'Organizzatore, le aree sono messe a disposizione dell'espositore nelle date e agli orari all' uopo comunicati e gli stand devono essere pronti entro le ore venti del giorno precedente l'apertura, come indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. Dopo tale orario eventuali complementi dello stand sono possibili solo se autorizzati dall'Organizzatore, previo addebito dell'importo stabilito, e devono essere eseguiti fra la chiusura serale e l'apertura della Mostra al pubblico. I posteggi sono concessi, in base alla disponibilità dell'Organizzatore, per l'area e l'ubicazione risultanti dal contratto di partecipazione. Successive eventuali modifiche o scambi devono essere autorizzati dall'Organizzatore e fatti a spese dell'espositore.

Art. 8 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. L'ospitalità di altre imprese nel proprio posteggio è permessa solo previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Organizzatore mediante compilazione del relativo modulo e versamento dell'importo dovuto. È ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di esposizione. L'Organizzatore può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell'apertura della Mostra anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

Art. 9 - È vietata l'esposizione di prodotti non indicati nel contratto di partecipazione. L'espositore è obbligato al rispetto della normativa in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere, per sé stesso e per i terzi suoi collaboratori/dipendenti, ad attenersi alla vigente normativa in materia di attività commerciali ed, altresì, a rispettare la normativa specifica dettata in riferimento alla tipologia di prodotti da lui stesso commercializzati.

Art. 10 - Ogni espositore è obbligato a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese dall'inizio della Mostra e a realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o far togliere, in tutto o in parte, lo stand e gli allestimenti /) che siano stati allestiti o eseguiti senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione concessa dall'Organizzatore o che, a giudizio insindacabile dell'Organizzatore, ii) violino le regole della Mostra, iii) disturbino la visione d'insieme del padiglione, iv) siano di danno, anche lieve, agli espositori o al pubblico.

Art. 11 - Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand e devono rispettare quanto previsto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, né superare i limiti stabiliti dall'Organizzatore per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi fronti. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello spazio espositivo assegnato e rispettare quanto previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel "Regolamento Tecnico e Moduli Vari" e sul "Modulo 0", che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il "Modulo 0". Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore ed a BolognaFiere, per l'approvazione, il progetto dell'allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato oltretutto i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0". Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul "Modulo 0". BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi. L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. È fatto obbligo all'Espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 12 - Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l'intero orario di apertura al pubblico della Mostra, e durante gli orari di apertura agli espositori, di allestimento e smontaggio. È vietato lasciare incustodito il proprio posteggio soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico. Lo smontaggio dei posteggi può iniziare soltanto dopo la definitiva chiusura della Mostra al pubblico in base all'orario comunicato dall'Organizzatore. In caso di chiusura anticipata dello stand l'Organizzatore avrà diritto al risarcimento di ogni danno occorso e a rifiutare eventuali future richieste dell'espositore di partecipazione a manifestazioni successive.

Art. 13 - Tassativamente entro i termini di smontaggio indicati nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, l'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato. L'espositore risponde di tutti i danni comunque arrecati allo stand. Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti

nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi Incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. **Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione.** In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore e/o dell'Incaricato allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo spazio espositivo assegnato come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L'Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 700,00 **per ogni 16,00 m² di superficie** e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire. L'Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

Art. 14 - A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari";
 - il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere;
 - i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
 - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;
 - è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.
- L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere, sia appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

TRASPORTI

Art. 15 - L'espositore è obbligato a eseguire a propria cura, spese e sotto la propria responsabilità il trasporto, il carico e lo scarico, in entrata ed in uscita, dei beni ed oggetti da posizionare nell'area di posteggio e nello stand (prodotti, oggettistica, insegne ecc.). L'Organizzatore non è responsabile per danni a cose e persone che conseguano alla movimentazione e al trasporto dei predetti beni ed oggetti.

Art. 16 - L'espositore deve utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per i servizi di trasporto, il carico e lo scarico dei beni e degli oggetti all'interno del quartiere fieristico. Nell'eseguire tali attività deve osservare il regolamento e le norme previste in materia di sicurezza. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite da lui direttamente o fatte eseguire da terzi e risponde dei danni arrecati a persone, a beni e si obbliga a tenere del tutto indenne l'Organizzatore.

MACCHINARI

Art. 17 - I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Art. 18 - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

ASSICURAZIONI – DANNI E VIGILANZA

Art. 19 - L'espositore è l'unico custode dello stand e dei prodotti e materiali, beni, arredi presenti nella postazione espositiva ed è l'unico responsabile civilmente e penalmente di qualsivoglia danno a persone o cose, causato dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area espositiva nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori o incaricati. È fatto obbligo ad ogni espositore di stipulare idonea polizza assicurativa che assicuri per tutta la durata della Mostra, ivi compresi i periodi di allestimento e smontaggio, all'interno dell'area espositiva e nelle adiacenze esterne di questa: *a)* lo stand e i prodotti/merci esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine); *b)* la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati da lui, dai suoi preposti/dipendenti/collaboratori, dallo stand, dai prodotti e dai materiali in esso presenti, a terzi, ai propri dipendenti/collaboratori, all'Organizzatore.

Quale unico responsabile della postazione espositiva, l'espositore si obbliga a manlevare in via sostanziale e processuale l'Organizzatore mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, spesa -incluse quelle legali- derivante dall'uso da parte dell'espositore dello stand e dell'area espositiva. Oltre a ciò l'espositore accetta che, salvo le norme inderogabili di legge, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Conseguentemente non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.

Art. 20 - L'Organizzatore, pur provvedendo ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di esposizione, non assume alcuna responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli indicati all'articolo 27, anche se dovuti da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Mostra è espressamente e tassativamente vietato a chiunque (anche dipendenti/collaboratori/addetti dell'espositore) di permanere nei posteggi e all'interno dell'area della Mostra, salvo speciale permesso dell'Organizzatore.

INGRESSI - ORARI - TESSERE

Art. 21 - La Mostra è riservata agli operatori e al pubblico negli orari stabiliti dall'Organizzatore e resi noti attraverso vari canali. L'Organizzatore si riserva la facoltà di apportare liberamente variazioni all'orario anche se già reso noto.

Art. 22 - L'Organizzatore ha il diritto di stabilire liberamente il prezzo dei biglietti di ingresso a carico dei visitatori e di concedere facilitazioni ad Associazioni, comitive, gruppi di persone o persona singola.

Art. 23 - Ogni espositore riceve alcune tessere di libero ingresso secondo le modalità previste. Le tessere sono nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea a chiunque.

CATALOGO E PUBBLICITÀ

Art. 24 - L'Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca obbligo o responsabilità verso l'espositore, alla pubblicazione del catalogo ufficiale contenente, in ordine alfabetico, l'elenco degli espositori con accanto le merceologie di appartenenza. L'Organizzatore non è responsabile dei tempi di pubblicazione del catalogo e del contenuto in esso riportato (errori, mancanze, ecc.).

Art. 25 - Sono accettate inserzioni pubblicitarie a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Organizzatore.

Art. 26 - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità viene effettuata esclusivamente dall'Organizzatore e dai concessionari di BolognaFiere. È vietata, quindi, ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand (esempio volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario negli spazi comuni) e nel Quartiere Fieristico e comunque ogni attività che possa recare disturbo al corretto svolgimento della Mostra o recare danno all'immagine dell'Organizzatore (come richieste di sottoscrizione di abbonamenti ecc.).

SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ASSICURAZIONI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Art. 27 - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.

L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva.

Quale custode della postazione espositiva l'espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand) avverrà esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che l'Espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore.

L'Espositore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa anche contro tutti gli altri rischi, compresi quelli di incendio, danni per infiltrazione di acqua piovana o condotta, nonché di responsabilità civile verso terzi.

Tutte le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia d'assicurazione a cura e spese dell'Espositore; dovranno operare per tutto il periodo di permanenza dell'Espositore o dei suoi beni nel Quartiere Fieristico e dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili.

L'Espositore ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento del Salone, dovrà depositare una copia delle polizze presso gli uffici di BolognaFiere.

TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Art. 28 - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

PARCHEGGI

Art. 29 - Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico.

È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere Fieristico, anche solo per brevi periodi.

È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere Fieristico.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese.

BolognaFiere o l'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti.

Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico.

Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

DIVIETI PARTICOLARI

Art. 30 - In particolare agli Espositori è vietato:

- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Divisione Operations di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore la richiesta e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc.), e l'assolvimento di eventuali diritti d'autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori e artisti), per le iniziative di cui sopra, se ed in quanto richieste;
- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere.

In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Nel caso in cui la Mostra non dovesse aver luogo l'Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per danni e/o disagi occorsi all'espositore e sarà tenuto esclusivamente a rimborsare le somme che l'espositore abbia già corrisposto, senza maggiorazioni per interessi, decurtate le spese già sostenute ed anticipate nell'interesse dell'espositore dall'Organizzatore.

Art. 32 - Nel caso in cui la Mostra, dopo l'apertura al pubblico, fosse sospesa a causa di eventi imprevisti, l'Organizzatore non è tenuto a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.

Art. 33 - Qualsiasi reclamo, denuncia o contestazione, di qualsiasi natura e per qualsivoglia motivo, comunque concernente l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra, deve a pena di decadenza essere denunciata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o pec enciservizi@pec.enci.it all'Organizzatore entro 8 (otto) giorni dalla chiusura al pubblico della Mostra. La decadenza maturerà anche se relativamente al diritto rivendicato non fosse ancora maturato il termine di prescrizione.

Art. 34 - Per asportare dalla Mostra qualsiasi oggetto o pezzo, sia durante la Mostra che dopo la sua chiusura, è indispensabile munirsi del "buono di uscita".

Art. 35 - L'Organizzatore, a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Mostra e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

DATA _____ TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Il sottoscritto espositore dichiara di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli: *Norme Specifiche della Mostra*: Art. 3 (campo applicazione Regolamento Generale) Art. 4 (apertura e chiusura della Mostra); Art. 5 (ammissione, conclusione del contratto, recesso dell'Organizzatore e assegnazione spazi espositivi). - *Norme generali*: Art. 1 (norme che regolano la Mostra); Art. 2 (violazione delle regole della Mostra, decisioni dell'Organizzatore); Art. 3 (corrispettivo, recesso dell'espositore, obblighi dell'espositore); Art. 4 (Foro competente); Art. 5 (modalità e tempi di pagamento, clausola risolutiva espressa, penale); Art. 6 (limite alle eccezioni e alla risoluzione); Art. 8 (divieto di cessione e subaffitto di posteggi, diritto di utilizzo dello stand non occupato); Art. 10 (diritto dell'Organizzatore di modificare e far togliere lo stand e gli allestimenti); Art. 13 (danni al posteggio); Art. 14 (limitazione della responsabilità dell'Organizzatore) Art. 17 (sui macchinari e sulla limitazione di responsabilità dell'Organizzatore). - Art. 18 (responsabilità per danni a persone e cose); Art. 19 (responsabilità dell'espositore, assicurazioni, garanzia prestata all'Organizzatore, limiti alla responsabilità dell'Organizzatore); Art. 20 (vigilanza e limiti alla responsabilità dell'Organizzatore); Art. 21 (variazione all'orario); Art. 24 (esclusione di responsabilità dell'Organizzatore relativamente al catalogo); Art. 26 (divieto di pubblicità all'esterno dell'area espositiva); Art. 31 (mancato svolgersi della Mostra); Art. 32 (sospensione della Mostra); Art. 33 (reclami, denunce, contestazioni e termine di decadenza); Art. 35 (nuove norme e disposizioni).

DATA _____ TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I. INFORMAZIONI GENERALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è Promofiere S.r.l. Via delle Azalee 11 – 20147 Milano, email privacy@promofieresrl.it.

CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Contitolare del trattamento è ENCI Servizi S.r.l, con sede in Milano, via Filippo Lavagna n.36, email info@enciservizi.it.

Al Titolare e al Contitolare ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti tra cui:

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13 co 2 Reg UE 2016/679 l'interessato ha diritto "di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo".

Più specificatamente, quale interessato, puoi: accedere ai tuoi dati personali (art. 15 GDPR); ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR); ottenere la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR); ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); chiedere la portabilità dei dati, ossia a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano (art. 20 GDPR); opposti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e opposti al trattamento effettuato per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 21 GDPR); proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Roma, Piazza Venezia n. 11. L'esercizio dei diritti potrà essere limitato in taluni casi ai sensi dell'art. 23 GDPR.

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e secondo le norme di legge. In linea generale il Titolare e il Contitolare non richiedono e non trattano questa tipologia di dati.

FACOLTÀ DI CONFERIMENTO. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Se richiesto da norme di legge o contrattuali il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione totale o parziale del contratto e/o del rapporto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle definite dalla legge come trattamento ("qualsiasi operazione o insieme di operazioni... applicate ai dati personali: come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione..." art. 4 Reg UE 2016/679).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali raccolti, sia preventivamente all'instaurazione che nel corso di rapporti contrattuali e commerciali di qualsiasi natura, saranno trattati per:

- a) finalità inerenti all'esecuzione di misure precontrattuali o per rispondere a una richiesta da te inoltrata tramite il sito;
- b) finalità inerenti l'esecuzione del contratto;
- c) finalità di vendita diretta di prodotti o servizi del Titolare e del Contitolare ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003. Per tale attività non è richiesto il tuo consenso ma puoi in qualsiasi momento rifiutare tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare e al Contitolare o cliccando l'apposito tasto presente nell'email;
- d) finalità di marketing del Titolare, del Contitolare e dei clienti del Titolare e solo in presenza del tuo specifico consenso;
- e) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o del Contitolare in sede giudiziaria;
- f) finalità inerenti la diffusione come specificato nel contratto relativo alla Manifestazione.

Per chiarezza il trattamento per finalità contrattuali è connesso alla organizzazione e realizzazione della Manifestazione cui l'espositore ha chiesto di partecipare avverrà allo scopo di adempiere alle prestazioni oggetto del contratto concluso tra le parti. Così ad esempio, in modo semplificato e non esaustivo, il Titolare e il Contitolare tratteranno i dati conferiti per la gestione dei rapporti con la clientela e le comunicazioni ad essa rivolte, nei rapporti con i fornitori, per la predisposizione del materiale pubblicitario, la predisposizione degli stand e della grafica, per la creazione e la messa online del sito web della Manifestazione, per fornire servizi tecnici, logistici, di vigilanza, ecc..

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Le basi giuridiche del trattamento possono essere: i) il consenso espresso dell'interessato, ii) il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto con l'interessato ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dello stesso, iii) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e il Contitolare o iv) il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del Titolare e del Contitolare come la vendita diretta e la difesa, anche in giudizio, un proprio diritto.

I dati verranno trattati per il tempo necessario i) ad adempiere al contratto concluso con il Titolare e con il Contitolare e quindi non oltre 12 mesi ii) ad adempiere ad eventuali obblighi di legge cui è soggetto il Titolare e del Contitolare e a richieste dell'Autorità pubblica (es. accertamenti fiscali, tributari ecc.) per il tempo richiesto dalla legge, iii) a tutelare i diritti del Titolare e del Contitolare derivanti dal contratto e farli valere nelle opportune sedi anche giudiziarie per il tempo in cui tali azioni possono essere intraprese. Per le finalità ii) e iii) il trattamento consisterà per lo più nella conservazione adottando le necessarie misure di sicurezza e i dati saranno consultati solo nel momento in cui ciò sia necessario rispetto alla finalità perseguita. Inoltre i dati verranno trattati per attività di vendita diretta ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003 fino a che manifesterai la volontà di non ricevere più l'invito alle manifestazioni organizzate dal Titolare e dal Contitolare e per l'attività di marketing per non oltre 24 mesi dalla prestazione del consenso.

Il consenso prestato può in qualsiasi momento essere revocato senza che ciò determini l'illegittimità del trattamento fino a quel momento eseguito.

Si specifica che nel caso in cui l'interessato non consenta appieno al trattamento il Titolare e il Contitolare potranno eseguire esclusivamente le operazioni di natura amministrativa e contabile essenziali per dare esecuzione al contratto pertanto, in assenza di consenso, non saranno eseguite tutte le prestazioni del contratto che richiedono la diffusione (comunicazioni alla clientela, materiale pubblicitario, grafica dello stand, inserimento dell'espositore nel catalogo, nella pubblicità, sul sito internet ecc.). In questo caso il Titolare e il Contitolare non sarà ritenuto inadempiente per le prestazioni non eseguite per causa e volontà dell'espositore che ha negato il consenso.

DESTINATARI DEI DATI. I dati personali potranno essere conosciuti da soggetti incaricati dal Titolare e dal Contitolare (autorizzati al trattamento e responsabili del trattamento come operatori della rete di vendita (agenti, concessionari e distributori), subfornitori e subappaltatori ove impegnati nell'esecuzione di rapporti contrattuali o commerciali; società di servizi operanti nel settore dei finanziamenti e/o revisioni di natura comunitaria e nazionale; collaboratori esterni alla società Multimedia Tre S.r.l. e Fiereventi S.r.l., quali consulenti in materia fiscale e/o contabile e consulenti di marketing).

DIFFUSIONE DEI DATI. I dati conferiti possono essere soggetti a diffusione tramite il sito della manifestazione o tramite i siti riguardanti le manifestazioni organizzate dal Titolare e dal Contitolare, nonché tramite pubblicazioni su periodici e riviste specializzate e ciò in adempimento del contratto di partecipazione che prevede la diffusione anche tramite pubblicità e con diversi canali, dei dati degli espositori che partecipano alle manifestazioni.



ENCI SERVIZI srl
Via F.Lavagna 36 – 20137 Milano
e-mail info@enciservizi.it



Promofiere
Segreteria Commerciale
PROMOFIERE srl
Via delle Azalee 11- 20147 Milano
e-mail: commerciale@promofieresrl.it

multimedia tre
manifestazioni fieristiche

Segreteria Organizzativa
MULTIMEDIA TRE SRL
Via Veneto 49
30030 Vigonovo (VE)
e-mail: franceschetti@multimediatre.com

STAND PREALLESTITO

QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E RESO PER ACCETTAZIONE ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE
commerciale@promofieresrl.it

La Ditta sottoscritta

Indirizzo

Cap Città Prov. Nazione

Tel. E-mail Sito internet

Responsabile Stand assegnato m² Lato/i libero/i

Intestazione da riportare sull'insegna dello stand

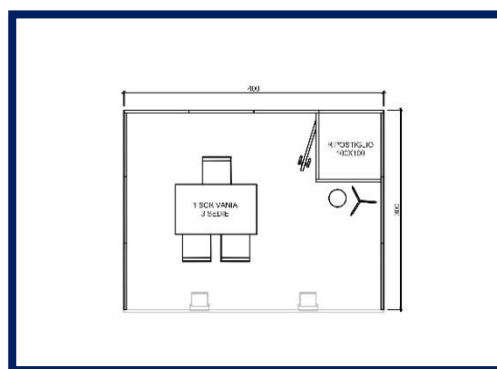
E' assolutamente vietato forare e danneggiare pareti e arredi, eventuali danni verranno conteggiati a consuntivo.

DOTAZIONE INCLUSE: struttura in modulare con pareti divisorie cm 300h colore bianco, insegna con ragione sociale, moquette blu, fascione h. 30cm. sui lati aperti con eventuale colonnina 10x10 h.300 negli angoli aperti. Impianto elettrico: 2 faretti 1 ciabatta. Ripostiglio 100x100cm. chiuso con porta battente. Kit studio: 1 scrivania, 3 sedie, 1 appendiabiti, 1 cestino.

ESEMPIO STAND 16,00 m² A 1 LATO APERTO



VISTA PROSPETTICA

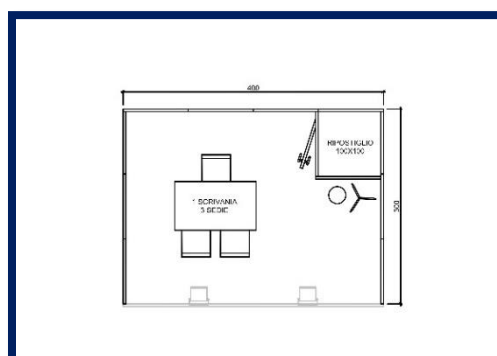


PIANTA

ESEMPIO STAND 16,00 m² A 2 LATI APERTI (CORNER)



VISTA PROSPETTICA



PIANTA